N. 00272/2014 REG.RIC. 16/02/14 22:42

N. 00632/2014 REG.PROV.CAU. N. 00272/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, proposto dal Comune di Triggiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Tatone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

contro

Antonio Guglielmi, Stella Tunzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Mileto, con domicilio eletto presso Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;

Antonio Settanni;

Rosa Massaro;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 608/2013, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive

N. 00272/2014 REG.RIC. 16/02/14 22:42

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Guglielmi e di Stella Tunzi;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Nicola Tatone e Salvatore Mileto;

Considerato che le questioni di diritto delibate in sede cautelare nell'ordinanza impugnata, relative in particolare all'applicazione delle garanzie partecipative e alla rilevanza del periodo di tempo trascorso, ritenute nella specie, richiedono il compiuto approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito;

Considerata l'intervenuta fissazione dell'udienza di merito in primo grado il 10 dicembre 2014;

Considerato il pregiudizio grave e irreparabile derivante agli appellati dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

Ritenuto perciò di respingere la domanda cautelare nelle more della definizione del giudizio in primo grado;

Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

N. 00272/2014 REG.RIC. 16/02/14 22:42

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 272/2014) come da motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Scola, Presidente FF

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)